

In G.U. il decreto che definisce interventi di sostegno all'occupazione. Sul piatto 200 mln

Incentivata l'impresa che resta

Istituito il fondo per arginare delocalizzazioni e chiusure

Pagina a cura
DI ROBERTO LENZI

Arriva il fondo per stimolare le imprese a non delocalizzare, che porta in dote risorse pubbliche per 200 milioni di euro. In *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 29 settembre 2018 è stato infatti pubblicato il decreto del 7 maggio 2018 del ministero dello sviluppo economico recante «interventi di sostegno agli investimenti e all'occupazione volti a contrastare fenomeni di cessazione delle attività o di delocalizzazione produttiva». Il fondo è denominato «Italia Venture III» e sarà gestito da Invitalia. Lo scopo è quello di contrastare gli effetti economici e sociali legati alla cessazione, da parte di grandi imprese, dell'attività sul territorio nazionale. Ha lo scopo di fronteggiare le scelte di delocalizzazione produttiva in altri Paesi e di rilanciare le medesime attività, anche mediante processi di conversione o riqualificazione produttiva. Il fondo segue le esperienze passate di «Italia Venture I» e «Italia Venture II». Il primo è un fondo dotato di 86,65 milioni di euro dedicato a investimenti early-stage in start-up e pmi innovative, gestito da Invitalia Ventures Sgr. Vanta grandi sottoscrittori pubblici e privati quali Mise/Invitalia, Banca Europea per gli Investimenti, Cisco, Fondazione di Sardegna e il Gruppo Metec e ha lo scopo di investire nelle migliori start-up e pmi innovative dell'hard tech italiano ad alto impatto socio economico sul territorio. Italia Venture II è invece un fondo da 150 milioni di euro, nato per favorire la crescita dimensionale delle pmi del Mezzogiorno grazie alla legge di Stabilità 2018 ed è gestito da Invitalia Ventures. Ha una durata di 12 anni ed è finanziato con risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e per la coesione. Ha l'obiettivo di rafforzare e sostenere la competitività delle aziende che producono in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e stimolare così operazioni di private equity nel Meridione.

Dotazione di 200 milioni di euro. Il decreto assegna a Invitalia risorse per 200 milioni di euro provenienti dal «Piano operativo imprese e competitività FSC 2014-2020». Le quote del fondo potranno essere sottoscritte, per un am-

L'identikit
ITALIA VENTURE III
• Fondo gestito da Invitalia da 200 milioni di euro
• Imprese target con almeno 250 dipendenti
• Sostegno a progetti di rilancio di attività e di asset di grandi imprese e complessi industriali di grandi dimensioni interessati da crisi finanziarie e produttive
• Operazioni di equity e quasi equity
• Durata di dieci anni
• Necessario un regolamento da sottoporre a Banca d'Italia

Il nuovo fondo
Contesto:
• cessazione delle attività ritenute non in grado di produrre utili
• delocalizzazione produttiva in altri Paesi
Obiettivi:
• rilancio di attività e di asset di grandi imprese e complessi industriali di grandi dimensioni interessati da crisi finanziarie e produttive
• ricollocamento sul mercato e mantenimento dei livelli occupazionali preesistenti

montare complessivo non superiore al 50% della dotazione finanziaria, anche da investitori istituzionali ovvero da investitori privati indipendenti, individuati da Invitalia attraverso una procedura aperta e trasparente. Italia Venture III opererà sostenendo progetti di rilancio di attività e di asset di grandi imprese e complessi industriali di grandi dimensioni interessati da crisi finanziarie e produttive, anche in conseguenza di cessazione delle attività e/o di delocalizzazione produttiva in altri Paesi, con la finalità di un loro ricollocamento sul mercato e del mantenimento dei livelli occupazionali preesistenti. Le imprese oggetto dell'intervento dovranno avere un organico pari ad almeno 250 dipendenti e dovranno operare nel settore manifatturiero o in servizi ad esso collegati. Il fondo avrà una durata massima di dieci anni a decorrere dalla data di chiusura della fase di sottoscrizione, con scadenza al 31 dicembre successivo al compimento del decimo anno, termine eventualmente prorogabile per un periodo non superiore a tre anni.

Strumenti di equity e quasi equity. Il fondo agirà mediante investimenti in equity e quasi equity, compresi i prestiti, i leasing, il rilascio di garanzie o una combinazione

di strumenti a favore delle imprese target, unitamente e contestualmente a investitori privati indipendenti. Per «investimento in equity» è inteso il conferimento di capitale a un'impresa, investito direttamente o indirettamente in contropartita della proprietà di una quota corrispondente della medesima impresa. Per «investimento in quasi equity» la norma intende il tipo di finanziamento che si colloca tra «equity» e debito e ha un rischio più elevato del debito di primo rango (senior) e un rischio inferiore rispetto al capitale primario (common equity). Il rendimento per colui che lo detiene si basa principalmente sui profitti e sulle perdite dell'impresa destinataria e non è garantito in caso di cattivo andamento dell'impresa. Gli investimenti «quasi equity» possono essere strutturati come debito, non garantiti e subordinato, compreso il debito mezzanino, e in alcuni casi convertibile in equity o come capitale privilegiato.

Risorse anche da investitori privati. Le risorse apportate da investitori privati indipendenti devono essere almeno pari al 30% dell'importo investito. Tale requisito è conseguito mediante la sottoscrizione da parte di investitori privati indipendenti di quote del fondo per un valore al-

meno pari al 30% del suo ammontare totale oppure mediante il coinvestimento da parte di investitori privati indipendenti nelle singole operazioni effettuate dal fondo, per un importo almeno pari al 30% dell'investimento nella singola operazione.

La partecipazione di investitori privati può avvenire anche mediante combinazione delle due modalità. La norma identifica l'investitore privato in colui che non è socio dell'impresa in cui investe e che, a seguito dell'investimento, a prescindere dall'assetto proprietario, sostiene interamente il rischio relativo al proprio investimento. Al momento della costituzione di una nuova società, tutti gli investitori privati, compresi i fondatori, sono considerati indipendenti dalla medesima società. Tra gli investitori privati rientrano di norma la Banca europea per gli investimenti (Bei) e il Fondo europeo per gli investimenti (Fei), quando investono a proprio rischio e con risorse proprie, donazioni e fondazioni private, family offices e business angels, investitori aziendali (corporate), imprese di assicurazione, fondi pensionistici, privati cittadini e istituzioni.

Regolamento entro novembre 2018. Il decreto prevede che Invitalia, entro sessanta giorni dalla

data di pubblicazione, quindi entro la fine di novembre 2018, trasmetta al Mise lo schema di regolamento del fondo, predisposto dalla società di gestione del risparmio. Il Mise, entro i successivi venti giorni, valuterà la conformità dello schema di regolamento alle finalità dell'intervento e comunicherà a Invitalia il proprio nulla osta all'invio alla Banca d'Italia del regolamento del fondo approvato dai competenti organi della società di gestione del risparmio. Invitalia è poi tenuta a comunicare tempestivamente al Mise l'avvenuto perfezionamento dell'iter presso la Banca d'Italia. Successivamente, Invitalia richiederà al Mise l'erogazione delle risorse, che avverrà entro dieci giorni dalla richiesta su un apposito conto corrente bancario fruttifero intestato a Invitalia stessa. Il conto corrente, aperto presso primaria banca individuata da Invitalia mediante selezione comparativa idonea a garantire le migliori condizioni di remuneratività, frutterà interessi sulle somme giacenti che saranno interamente riconosciuti in favore del Mise. Per la gestione del fondo, alla società di gestione del risparmio sarà riconosciuta una commissione annua pari al 2%, applicata, per i primi cinque anni a decorrere dalla data dell'unico «closing» del fondo, ovvero, in caso di più closing, dal primo closing, al valore nominale del capitale sottoscritto dai partecipanti al fondo.

A decorrere dal sesto anno, la stessa misura della commissione di gestione sarà applicata al valore complessivo del costo degli investimenti, come risultante dall'ultimo rendiconto annuale, al netto delle quote sottoscritte e non ancora richiamate, delle plusvalenze non realizzate e della liquidità presente nel fondo. La società di gestione del risparmio riceverà anche una commissione di performance il cui importo è pari al 10% della differenza tra il valore finale del fondo e il valore del patrimonio versato del fondo, qualora il risultato finale della gestione del fondo sia eccedente il rendimento minimo del 4% annuo composto applicato all'ammontare versato del patrimonio del fondo, al netto delle commissioni di sovrapprezzo e tenendo conto delle effettive date dei versamenti effettuati e degli eventuali rimborsi già ricevuti dai partecipanti.

—© Riproduzione riservata—